

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3059-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 aprile 2015 (v. stampato Senato n. 1818)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

(BOSCHI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 aprile 2015*

(Relatrice: **DORINA BIANCHI**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 3059.

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 5 maggio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per il testo del disegno di legge si rinvia al relativo stampato.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3059 e rilevato che:

il provvedimento si compone di due articoli: il primo integra la legge n. 165 del 2004 in materia di termini per lo svolgimento delle elezioni regionali, il secondo dispone l'entrata in vigore nel giorno stesso della pubblicazione;

sotto il profilo dell'omogeneità, il contenuto del provvedimento è puntuale e specifico;

come indicato nella relazione illustrativa, il decreto-legge « interviene sistematicamente per flessibilizzare l'arco temporale entro il quale può realizzarsi la condizione per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le consultazioni elettorali (*election day*), stabilendo, con riguardo alle elezioni regionali, che la loro celebrazione può avvenire nella prima domenica successiva alla scadenza » del termine di sessanta giorni successivi al termine del quinquennio di durata delle Assemblee regionali; a tal fine il provvedimento novella l'articolo 5 della citata legge del 2004 integrando il termine di sessanta giorni già aggiunto dall'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

è circostanza non infrequente in prossimità di scadenze elettorali che con provvedimenti d'urgenza siano dettate disposizioni in materia elettorale finalizzate a regolare limitati aspetti di carattere organizzativo ovvero a consentire lo svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali (si considerino ad esempio i decreti-legge n. 43 del 2000, n. 111 del 2000, n. 166 del 2001, n. 8 del 2005, n. 1 e n. 75 del 2006, n. 24 del 2008): il provvedimento, anche alla luce dei sopracitati precedenti, non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988 — secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione (fra cui è compresa la materia elettorale);

durante l'esame al Senato non sono stati introdotti emendamenti; nella seduta del 21 aprile 2015 l'Assemblea del Senato ha approvato l'ordine del giorno G1, della Commissione, con il quale — premesso di ritenere il disegno di legge in esame non rientrante nel sopra menzionato divieto di provvedere mediante decreto-legge in materia elettorale — impegna il Governo, in sede di emanazione di decreti-legge, all'assoluto rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

il disegno di legge di conversione, presentato al Senato, è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); la relazione illustrativa dichiara che « Tenuto conto dell'urgenza che riveste il provvedimento e del limitato impatto ai fini della relazione

AIR, ai sensi dell'articolo 9 decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, è stata richiesta l'esenzione dalla relazione AIR »;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo n. 3059, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, approvato, senza modificazioni, dal Senato della Repubblica e recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative;

ricordato che l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dispone che la legge della Repubblica stabilisca anche « la durata degli organi elettivi » regionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

€ 1,00



17PDL0030650